

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Demetrio DELFINO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del 05 FEBBRAIO 2018

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL RESPONSABILE
Avv. Demetrio Barreca

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL RESPONSABILE
Dott. Daniele Piccione

OGGETTO: **APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO, REINTRODOTTA DAL DECRETO LEGGE 148/2017.**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **cinque** del mese di **febbraio**, alle ore **10.50**, nella sala delle Adunanze consiliari presso Palazzo San Giorgio, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot.n. **18283** del **01.02.2018** si è riunito il Consiglio Comunale, in seconda convocazione. Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Sig. **Demetrio DELFINO**. Risultano presenti n. **19** Consiglieri, come dal seguente prospetto:

N. 1269 Reg.

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li **15 FEB. 2018**

L'INCARICATO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi a partire dal **15 FEB. 2018**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

è divenuta efficace il **5 FEB. 2018**

× Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Perché decorso il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Reggio Calabria, li **15 FEB. 2018**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

N.	Cognome e Nome	Presenza	N.	Cognome e Nome	Presenza
1	FALCOMATA' Giuseppe - Sindaco	NO	25	DATTOLA Lucio	SI
2	ALBANESE Rocco	SI	26	CARACCILO Maria Antonietta	NO
3	BOVA Filippo	NO	27	D'ASCOLI Giuseppe	SI
4	BRUNETTI Paolo	SI	28	DATTOLA Luigi	SI
5	BURRONE Filippo	SI	29	IMBALZANO Pasquale	SI
6	CASTORINA Antonino	NO	30	MAIOLINO Antonino	SI
7	DELFINO Demetrio	SI	31	MATALONE Antonino	SI
8	GANGEMI Francesco	SI	32	PIZZIMENTI Antonio	SI
9	IACHINO Nancy	NO	33	RIPEPI Massimo Antonio	NO
10	IMBALZANO Emiliano	NO			
11	LATELLA Giovanni	SI			
12	MARINO Demetrio	NO			
13	MARRA Vincenzo	NO			
14	MARTINO Demetrio	SI			
15	MAURO Riccardo	NO			
16	MILETO Antonino	SI			
17	MINNITI Giovanni	NO			
18	MISEFARI Valerio	SI			
19	NOCERA Antonino	SI			
20	PARIS Nicola	SI			
21	QUARTUCCIO Filippo	NO			
22	RUVOLO Antonio	NO			
23	SERA Giuseppe Francesco	SI			
24	SERRANO' Paola Maria	NO			

E' altresì presente alla seduta senza diritto di voto, l' Assessore Calabrò Irene Vittoria. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa **Giovanna A. ACQUAVIVA** incaricata della redazione del verbale. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aprè la discussione sull'argomento posto all'Odg. avente ad oggetto "APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO, REINTRODOTTA DAL DECRETO LEGGE 148/2017" e concede la parola al dirigente del Settore Gestione Tributi e Appalti, avv. Demetrio Barreca, che relaziona in merito.

Interviene il consigliere Pasquale Imbalzano.

Pone quindi in votazione, per alzata di mano, la delibera in discussione, che viene approvata **all'unanimità** dai 19 presenti in aula (ALBANESE, BRUNETTI, BURRONE, DELFINO, GANGEMI, LATELLA, MARTINO, MILETO, MISEFARI, NOCERA, PARIS, SERA, DATTOLA Lucio, D'ASCOLI, DATTOLA Luigi, IMBALZANO Pasquale, MAIOLINO, MATALONE E PIZZIMENTI).

IL PRESIDENTE ne proclama l'esito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili") convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, all'art. 6-ter rubricato "Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali" prevedeva la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- l'adesione alla definizione agevolata comportava l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata erano escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comportava l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune poteva disporre la definizione con delibera del Consiglio Comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 entrava in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorreva deliberare era fissato al 1 febbraio 2017;
- il Comune di Reggio Calabria, con deliberazione C.C. n. 2 del 26.01.2017, aveva aderito alla definizione agevolata delle entrate tributarie comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, disciplinando con apposito Regolamento le modalità ed i termini di presentazione delle istanze da parte dei contribuenti;

Richiamata la recente normativa in materia di "definizione agevolata", ossia il D.L. n. 148 del 16.10.2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172 del 04.12.2017 contenente "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili" ed in particolare l'art. 1 comma 11-quater che prevede "L'estensione della definizione agevolata dei carichi" e recita testualmente: " *Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del comma 1, del Decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96*";

Considerato, pertanto che la predetta norma possa essere applicata anche con riguardo ai carichi di questo Ente;

Valutato che la norma in oggetto prevede la possibilità di stabilire, a mezzo di apposita deliberazione consiliare di ciascun Ente titolare dell'entrata - con riferimento alle entrate dell'Ente, anche tributarie poste in riscossione coattiva dal 2000 al 2016, nonché quelle poste in riscossione coattiva dal 1° gennaio al 16 ottobre 2017, con notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 - l'esclusione delle sanzioni relative alle entrate poste in riscossione;

Verificato che con l'accennata delibera consiliare è possibile stabilire:

1. il numero di rate e le relative scadenze che non possono slittare oltre il mese di febbraio 2019;
2. le modalità con cui il debitore chiede l'agevolazione;
3. il termine per la presentazione dell'istanza ed il suo contenuto;
4. il termine entro cui trasmettere ai debitori la comunicazione che riscontra l'istanza ed indica l'ammontare complessivo del dovuto, delle singole rate e la scadenza delle stesse;

Rilevato che l'art. 1 comma 11 quater del d.l. 148/2017 conv. nella legge n° 172/2017 stabilisce che alla definizione agevolata bis delle entrate di regioni ed enti locali si applicano le disposizioni già previste dall'art. 6 ter del d.l. 193/2016 ad esclusione del comma 1;

Ritenuto opportuno cogliere la possibilità offerta dal legislatore di introdurre la predetta definizione agevolata bis, con il beneficio dell'esclusione delle sanzioni delle proprie entrate tributarie e stabilendo la relativa disciplina di attuazione;

Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un nuovo apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni;

Ritenuto di poter approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati dal 1° gennaio 2000 al 16 ottobre 2017;

Attesa pertanto la necessità di approvare un nuovo Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali, a norma dell'art. 6-ter, D.L. n. 193/2016, con le necessarie variazioni e adeguamenti alle novità apportate dall'art. 1 del D.L. 148/2017 convertito in Legge 4 dicembre 2017, n. 172;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

Vista la proposta, formulata dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 8 del 22/01/2018, di approvazione dell'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

Visto l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento effettuate dal 1° gennaio 2000 al 16 ottobre 2017;

Constatato che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale;

Dato atto che sul Regolamento in questione è stato richiesto il parere dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012 e che lo stesso è stato espresso con prot. n. 171 del 02.02.2018;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione Consiliare competente, giusta nota prot. n. 17716 del 31.01.2018;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Dirigenti di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Preso atto dell'esito della votazione sopra riportato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che si intendono qui integralmente riportati:

1. **di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, recante la disciplina della definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 11 quater del D.L 148 del 16.10.2017 convertito con modificazioni dalla L. 172 del 04.12.2017;
2. **di dare atto** che l'allegato regolamento e la relativa deliberazione consiliare di approvazione saranno pubblicati:
 - a. entro tre giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune, www.reggiocal.it, sezione Statuto e Regolamenti;
 - b. all'Albo Pretorio on line del Comune, per 30 giorni consecutivi;
3. **di dare atto** che la deliberazione consiliare di approvazione del Regolamento in questione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;
4. **di dare mandato** al dirigente del Settore Gestione Tributi ed Appalti ed alla società partecipata Hermes Servizi Metropolitan s.r.l. per i successivi adempimenti consequenziali;
5. **di garantire** inoltre la massima diffusione del contenuto delle modifiche regolamentari come sopra disposte, mediante le ulteriori forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Il Presidente del Consiglio preso atto dell'esito della votazione, propone al Consiglio Comunale che la presente deliberazione venga dichiarata immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la proposta del Presidente del Consiglio;

All'unanimità dei 19 consiglieri presenti e votanti (ALBANESE, BRUNETTI, BURRONE, DELFINO, GANGEMI, LATELLA, MARTINO, MILETO, MISEFARI, NOCERA, PARIS, SERA, DATTOLA Lucio, D'ASCOLI, DATTOLA Luigi, IMBALZANO Pasquale, MAIOLINO, MATALONE E PIZZIMENTI), per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto immediatamente esecutivo per l'urgenza dei successivi adempimenti, considerato che occorre attivare tempestivamente la procedura che consente al debitore la richiesta di adesione alla definizione agevolata.



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....	2
Articolo 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata.....	2
Articolo 4 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata	2
Articolo 5- Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	3
Articolo 6- Mancato, insufficiente o tardivo pagamento	3
Articolo 7 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.....	4
Articolo 8 - Procedure cautelative ed esecutive in corso.....	4
Articolo 9 - Pubblicità	4
Articolo 10 - Norme finali.....	4
Articolo 11 - Entrata in Vigore.....	4



Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 e dell'art 1, comma 11-quater, del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172 del 04.12.2017, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e per le quali l'Ente non abbia formato e trasmesso all'agente della riscossione il ruolo per la riscossione a mezzo cartella esattoriale.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 16 ottobre 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute;
- e) un importo forfetario di €. 10,00 a titolo di rimborso spese d'istruttoria;

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Possono essere oggetto di definizione agevolata, in base al presente Regolamento, anche le controversie riguardanti le ingiunzioni fiscali, pendenti in ogni stato e grado, comprese quelle per le quali alla data del 16 ottobre 2017 siano intervenute sentenze o decisioni, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

4. Non possono formare oggetto della definizione agevolata:

- a. le ingiunzioni definite con il pagamento dell'intera somma dovuta, in unica soluzione o a seguito di autorizzazione al pagamento rateale;
- b. le ingiunzioni oggetto della precedente definizione agevolata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2017, qualora sia stato già adottato il provvedimento di decadenza.

5. Per notifica si prende in considerazione la data della notifica per il notificante.

Articolo 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune, a pena di decadenza, **entro il 5 marzo 2018**, mediante consegna diretta o posta elettronica certificata all'indirizzo definizione.tributi@pec.reggiocal.it o a mezzo posta raccomandata A/R (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza con indicazione di ogni dato utile alla verifica dell'istruttoria da parte dell'Amministrazione.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate con le quali intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo altresì l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune mette a disposizione degli interessati il modello di domanda di definizione agevolata, pubblicandolo sul proprio sito istituzionale e su quello della propria società partecipata incaricata dell'accertamento e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie.



4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

5. Il versamento delle somme da corrispondere per la definizione agevolata può essere eseguito mediante:

- a) versamento in unica soluzione;
- b) versamento rateale, in deroga alla disciplina prevista dalla deliberazione della Commissione Straordinaria n. 205 del 07.11.2013, secondo le modalità stabilite al successivo articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 4 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune, comunica entro il **31 marzo 2018** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- c) versamento unico: entro il 31 luglio 2018;
- d) versamento in due rate di pari importo, di cui la prima entro il 30 aprile 2018 e la seconda entro il 30 settembre 2018;
- e) versamento in tre rate di pari importo, di cui la prima entro il 30 aprile 2018, la seconda entro il 31 luglio 2018 e la terza entro il 30 settembre 2018;
- f) versamento in quattro rate di pari importo, di cui la prima entro il 30 aprile 2018, la seconda entro il 31 maggio 2018, la terza entro il 31 luglio 2018 e la quarta entro il 30 settembre 2018.

2. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applica il tasso d'interesse legale maggiorato di tre punti percentuali, determinata in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 165, della LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo si perfeziona solo a seguito del versamento integrale dell'importo dovuto, comunicato dal Comune.

5. Il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dovrà essere effettuato su apposito conto corrente bancario intestato al Comune o con versamento a mezzo bollettino postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari o secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n.241/97 (cosiddetto modello "F24") secondo le modalità indicate nella comunicazione di cui al comma 1.

6. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e nell'ipotesi di accertata infedeltà delle dichiarazioni in esse contenute, rigetta le stesse con provvedimento motivato.

Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. Fatta salva l'ipotesi di esclusione di cui all'art. 2, comma 4, lett. b), l'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. In ogni caso non si darà luogo al rimborso delle somme eventualmente pagate in eccesso in conseguenza dell'eliminazione delle sanzioni.

3. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute,

gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva alla presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1.

Articolo 6 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. In questi casi non si fa luogo a rimborso delle somme eventualmente pagate che, comunque verranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo da parte dell'ufficio competente.

2. Ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti è addebitata, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune per le spese amministrative per l'attività di gestione della procedura, una somma pari a Euro 50,00.

Articolo 7 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8 - Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune, relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 9 - Pubblicità

Entro 3 giorni dall'adozione del presente Regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale.

Articolo 10 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 11 - Entrata in Vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

